



**All. n. - SCHEMA DI CONTRATTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI**  
(la Stazione Appaltante – prima della sottoscrizione - si riserva di apportare modifiche **NON SOSTANZIALI** al presente documento, al fine di renderlo coerente con i documenti di gara e con il progetto presentato dall'aggiudicatario)

Contratto per la fornitura di materiale di medicazione standard occorrente all'Azienda Ospedaliera "*Ospedali Riuniti Marche Nord*" (AORMN).

**Lotto n. \_\_\_\_\_ non frazionabile**

**CIG n. \_\_\_\_\_**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_), del mese di \_\_\_\_\_, a Pesaro, presso gli uffici della U.O.C. Gestione Acquisizione di Beni, Servizi e logistica dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", siti in viale Trieste, 391

### **TRA**

l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", di Pesaro, in seguito, per brevità, indicata come "Stazione Appaltante", con sede legale in Pesaro, viale Trieste, 391, Codice fiscale e Partita I.V.A. 02432930416, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Maria Capalbo, nata a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, V. \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_, che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della stessa Azienda

### **E**

la Ditta \_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_ rappresentata, in qualità di \_\_\_\_\_, dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (carta d'identità n° \_\_\_\_\_ e come risulta dalla procura speciale), in seguito denominata "esecutore"

## **PREMESSO:**

- che con determina del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata avviata la procedura aperta per \_\_\_\_\_. Le parti dichiarano che il suddetto atto risulta loro ben noto e che allo stesso intendono fare riferimento; pertanto esso si intende integralmente recepito anche se non viene materialmente allegato, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- che con determina del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta \_\_\_\_\_ per il lotto n. \_\_\_\_\_ per un importo complessivo netto di € \_\_\_\_\_ (pari ad € \_\_\_\_\_ IVA inclusa), articolato come segue: \_\_\_\_\_ *(inserire gli importi delle varie prestazioni oggetto del contratto)*;
- che in data \_\_\_\_\_ è stata data comunicazione ai controinteressati;
- che è stato pubblicato l’avviso sugli esiti della procedura, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- che il presente atto viene sottoscritto sotto condizione risolutiva delle verifiche dei requisiti di ordine generale (art. 38 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.);
- che l’esecutore, a garanzia degli impegni contrattuali, ha costituito e consegnato alla Stazione Appaltante, la cauzione definitiva, costituita con garanzia bancaria/assicurativa n° \_\_\_\_\_ dell’ \_\_\_\_\_ per l’importo di Euro \_\_\_\_\_ (eventuale: tale importo è pari al 50% dell’importo dovuto in quanto l’appaltatore ha presentato apposita documentazione attestante il possesso della certificazione di cui all’art.75 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.; qualora nel corso dell’appalto il possesso della predetta certificazione venga meno l’appaltatore si obbliga ad integrare l’importo della cauzione prestata);
- che l’esecutore ha presentato copia della polizza di assicurazione di Responsabilità Civile Terzi n. \_\_\_\_\_;
- che l’esecutore conferma di disporre dell’organizzazione e delle attrezzature necessarie per garantire la prestazione alle condizioni indicate nei documenti di gara e nell’offerta tecnica presentata;
- che l’esecutore riconosce espressamente che l’assunzione dell’appalto alle condizioni offerte, è effettuata con piena conoscenza e consapevolezza del contratto e dei documenti di gara, nessuno escluso;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1 - Efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile**

Il presente atto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha termine con l’approvazione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati:

1. atto comprovante l’identità e i poteri dell’esecutore;
2. determina di aggiudicazione definitiva;
3. verbale di aggiudicazione;
4. disciplinare di gara e relativi allegati;
5. capitolato speciale, capitolato tecnico prestazionale e relativi allegati;
6. offerta tecnica dell’esecutore;
7. offerta economica dell’esecutore;
8. cauzione definitiva;
9. polizza assicurativa per responsabilità civile.

In caso di discordanza o contrasto tra le disposizioni del presente atto e di quelli in esso richiamati, gli atti ed i documenti prodotti dalla Stazione appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti

dall'Esecutore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Esecutore stesso ed accettate in sede di aggiudicazione dalla Stazione appaltante.

In caso di discordanza o contrasto tra gli atti e i documenti prodotti dalla Stazione appaltante, le disposizioni gerarchicamente prevalenti sono le seguenti:

- presente atto
- disciplinare di gara
- capitolato speciale;
- documentazione tecnica presentata in sede di gara.

L'esecuzione del presente atto è disciplinata dal D.P.R. n. 207/2010.

## **ARTICOLO 2 - Ambito soggettivo**

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si intende per:

1. stazione appaltante, l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro;
2. esecutore, la ditta \_\_\_\_\_;
3. offerta affidataria: la documentazione tecnica ed economica oggetto del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
4. Responsabile Unico del procedimento, la dott.ssa Chiara D'Eusanio;
5. direttore dell'esecuzione, il Dott. \_\_\_\_\_ con qualifica di Direttore della UOC \_\_\_\_\_----

L'esecutore individua:

- *nel Dott. \_\_\_\_\_* il Responsabile tecnico della fornitura (cfr. art. \_\_\_\_ del capitolato speciale) al quale la stazione appaltante, nella persona del R.U.P. o del direttore dell'esecuzione, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali.

## **ARTICOLO 3 – Corrispettivo**

Il corrispettivo del presente atto, onnicomprensivo, fisso e invariabile, per l'esecuzione del predetto oggetto è pari a complessivi Euro \_\_\_\_\_ + iva, di cui Euro \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed è determinato sulla base dell'offerta economica dell'esecutore come riepilogato nell'offerta economica allegata (all. n. \_\_\_\_).

In aggiunta alle disposizioni successive in materia di revisione dei prezzi, costituiscono deroga al principio generale di invariabilità del corrispettivo, le variazioni conseguenti a disposizioni delle competenti autorità amministrative.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Gli obblighi e gli oneri derivanti in capo all'esecutore dal presente atto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la stazione appaltante, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo è comprensivo della consegna della fornitura come previsto dal capitolato speciale, dal capitolato tecnico e relativi allegati e dall'offerta tecnica dell'esecutore.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'esecutore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

L'esecutore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal capitolato speciale e dal presente atto.

In particolare si richiamano le disposizioni di cui all'art.2 del capitolato speciale che prevede quanto segue: il corrispettivo dovuto all'esecutore è oggetto di revisione ai sensi dall'articolo 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sulla base di un'istruttoria condotta dal R.U.P., in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett.c) e comma 5 del D.Lgs. 163/06 s.m.i

La revisione può essere sia in aumento che in diminuzione in ragione della variazione dei prezzi intervenuta nel periodo considerato.

L'istruttoria di cui sopra verrà effettuata con cadenza annuale.

Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'IVA.

#### **ARTICOLO 4 - Luogo di esecuzione**

L'esecuzione del presente atto deve avvenire presso la UOC di \_\_\_\_\_ sita presso il Presidio Ospedaliero di \_\_\_\_\_, V. \_\_\_\_\_ - Pesaro.

#### **ARTICOLO 5 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'esecutore**

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura e servizi accessori oggetto del presente appalto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria. In ogni caso, l'Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico dell'Impresa aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Impresa aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della SA.

L'Impresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la SA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli oneri relativi alle verifiche che potranno essere eseguite dalla stazione appaltante anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme europee.

L'esecutore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e nei documenti di gara richiamati;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel presente atto e nei documenti di gara richiamati;
- d) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante;
- f) comunicare tempestivamente alla stazione appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre alla stazione appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura o alla prestazione dei servizi assunti;
- h) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante dalle conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto, da svolgersi presso le sedi operative della stazione appaltante, dovranno essere eseguite senza interferire con l'attività assistenziale e con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la stazione appaltante stessa; peraltro, l'esecutore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le strutture della stazione appaltante continueranno ad essere utilizzate dal relativo personale e da terzi autorizzati.

L'esecutore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della stazione appaltante o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività

lavorativa in atto.

L'esecutore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da attività svolte dalla stazione appaltante o da terzi autorizzati, prevedibili in sede di offerta.

L'esecutore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere presso le sedi operative della stazione appaltante nel rispetto delle relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'esecutore verificare preventivamente tali procedure.

L'esecutore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'esecutore si obbliga a rispettare le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante.

L'esecutore si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

L'esecutore prende atto ed accetta che la fornitura dovrà essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della stazione appaltante.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente atto, gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione del presente atto, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi:

a) all'imballaggio delle forniture, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;

b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle forniture nei locali della stazione appaltante indicati nel presente atto;

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

## **ARTICOLO 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

L'esecutore si obbliga ad ottemperare agli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri. In particolare, l'esecutore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 ed il Documento informativo sui rischi specifici dell'Azienda.

L'esecutore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'esecutore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'esecutore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

## **ARTICOLO 7 - Garanzie**

### **Generalità**

L'esecutore garantisce la piena proprietà delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

L'esecutore garantisce espressamente che le forniture sono esenti da vizi dovuti a progettazione, ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'esecutore anche per il fatto del terzo, intendendo la stazione appaltante restare estranea ai rapporti tra l'esecutore e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura o prestatrici di servizi componenti il servizio oggetto del presente contratto.

La stazione appaltante e l'esecutore convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla data della verifica di conformità secondo la disciplina del presente atto.

Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 12 (dodici) mesi dalla scoperta.

In caso di inadempienza da parte dell'esecutore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi della disciplina prevista nel presente atto medesimo, nonché dell'articolo 1456 c.c..

### **Cauzione definitiva**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'esecutore ha costituito la cauzione definitiva richiamata in premessa.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente atto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di "verifica di conformità" secondo la disciplina del presente atto.

La cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della stazione appaltante a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall'esecuzione del presente atto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce gli obblighi specifici assunti dall'esecutore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. È fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di applicare le disposizioni del presente atto in materia di contestazioni di inadempimento e applicazione di penali. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'esecutore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

### **ARTICOLO 8 - Avvio dell'esecuzione del contratto, consegna della fornitura e controlli (verifica di conformità).**

Si rinvia integralmente a quanto previsto dagli articoli 2, 5 e 7 del capitolato speciale.

Ai sensi dell'art. 304 del D.P.R. n.207/2010 smi, alla data di avvio della fornitura verrà redatto specifico **verbale di avvio** fra il DEC ed il responsabile tecnico della fornitura.

### **ARTICOLO 9 - Pagamento del corrispettivo**

Si rinvia integralmente all'art. 10 del capitolato speciale.

Inoltre si precisa quanto segue.

Il direttore dell'esecuzione è responsabile dell'accettazione della prestazione ai fini dell'esecuzione del presente atto e, in particolare, della liquidazione e pagamento del corrispettivo.

Il direttore dell'esecuzione può avvalersi del supporto *dell'assistente contabile e dell'assistente tecnico*, come definiti dal presente atto, rispettivamente per gli accertamenti quantitativi e qualitativi della prestazione fornita dall'esecutore, secondo la disciplina del capitolato speciale.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente atto e alla singola tipologia di prestazione resa.

Nel caso di aggiudicazioni a favore di raggruppamenti, qualora la capogruppo emetta un'unica fattura comprendente anche il corrispettivo relativo alle imprese mandanti, la capogruppo dovrà precisare su ogni fattura emessa, indipendentemente dall'importo del documento, la quota di propria spettanza e quella di

competenza delle singole imprese partecipanti (a tal proposito si precisa che per quota non deve intendersi la percentuale di pertinenza sulle prestazioni da contratto bensì la percentuale di spettanza sull'importo specificatamente fatturato).

L'esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Pesaro della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subesecutore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla stazione appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'esecutore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 35 della Legge n. 248/2006.

I mandati di pagamento effettuati a fronte della prestazione costituiscono la documentazione utile per la riduzione della garanzia fideiussoria costituita dall'esecutore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. .

Resta espressamente inteso che in nessun caso l'esecutore potrà sospendere l'esecuzione del presente atto, salvo quanto diversamente previsto nell'atto medesimo.

Qualora l'esecutore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/r, da parte della stazione appaltante.

#### **ARTICOLO 10 - Subappalto**

L'esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l'esecuzione delle attività di seguito indicate:

➤ \_\_\_\_\_.

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle seguenti disposizioni.

L'esecutore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'esecutore ha depositato presso la stazione appaltante la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la documentazione attestante il possesso da parte del subesecutore dei requisiti generali previsti in sede di gara nonché dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Il contratto di subappalto prevede all'art. 18 la clausola con la quale il subesecutore e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.

La stazione appaltante autorizzerà il subappalto a seguito della sottoscrizione del presente contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'esecutore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della stazione appaltante della perfetta esecuzione del presente atto anche per la parte subappaltata.

L'esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subesecutore o ai suoi collaboratori.

Nel caso in cui il subesecutore coincida con un'impresa ausiliaria, rimane ferma, in deroga alle vigenti disposizioni, la responsabilità solidale dell'avvalente e dell'ausiliario subesecutore.

L'esecutore si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni solari dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subesecutore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'esecutore non trasmetta le fatture quietanzate del subesecutore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'esecutore stesso.

L'esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante

l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla stazione appaltante inadempimenti del subesecutore; in tal caso l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della stazione appaltante, né al differimento dei termini di esecuzione del presente atto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'esecutore conferma, con la sottoscrizione del presente atto, che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente atto.

L'esecutore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari contrattuali, con ribasso non superiore al venti per cento. L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'esecutore è solidamente responsabile con il subesecutore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subesecutore, la stazione appaltante annullerà l'autorizzazione al subappalto.

### **ARTICOLO 11 - Penali**

In caso di ritardato, mancato, non conforme, incompleto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verranno applicate le penali previste dal capitolato speciale (cfr. art. 14 del capitolato speciale).

La penale è comminata dal R.U.P. sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

Ai sensi dell'art. 298, comma 2, del D.P.R. 207/2010, qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, il R.U.P. promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente atto.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempimento non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del R.U.P., sentito il Direttore dell'esecuzione e il soggetto incaricato della verifica di conformità.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto all'esecutore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

### **ARTICOLO 12 - Risoluzione**

Al presente atto si applica l'art. 297 del D.P.R. 207/2010.

In caso di risoluzione del presente atto, l'esecutore è tenuto a fornire alla stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta.

In caso di risoluzione del presente atto, la stazione appaltante acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'esecutore per il risarcimento del danno.

Visto e richiamato integralmente l'art. 15 del capitolato speciale, si conviene, in ogni caso, che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'esecutore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a) qualora sia stato depositato contro l'esecutore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale



entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'esecutore;

b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'esecutore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

c) qualora l'esecutore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;

d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

e) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante;

f) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;

g) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la stazione appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;

h) per mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;

i) per violazione degli oneri, obblighi e adempimenti espressamente disciplinati dal presente atto;

l) per la reiterazione, per almeno tre volte, della fattispecie relativa al mancato espletamento di prestazioni secondo la disciplina del presente atto;

m) per il raggiungimento di una penale da ritardo di entità superiore al 10% dell'importo netto del presente atto;

n) per inadempimenti connessi alla disciplina del presente atto in materia di divieto di cessione del contratto e vicende soggettive dell'esecutore;

o) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'esecutore ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art 15 del Capitolato Speciale.

### **ARTICOLO 13 - Recesso**

Visto e richiamato integralmente l'art. 15 del capitolato speciale, si conviene, in ogni caso, che la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r., decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le prestazioni ed effettua la loro verifica di conformità.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'esecutore con lettera raccomandata a.r..

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate.

Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dal direttore dell'esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L'esecutore deve rimuovere i materiali, la documentazione e le elaborazioni comunque oggetto della prestazione assunta con il presente atto, non accettati dal direttore dell'esecuzione e deve mettere i

relativi spazi a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero e' effettuato d'ufficio e a sue spese.

L'esecutore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'esecutore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della stazione appaltante.

La stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione della prestazione in misura inferiore rispetto a quella assunta con il presente atto, nel limite di un quinto del corrispettivo stipulato e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto del corrispettivo stipulato.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art 15 del Capitolato Speciale.

#### **ARTICOLO 14 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

L'esecutore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'esecutore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'esecutore ha stipulato una polizza assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo esecutore. In particolare, detta polizza tiene indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'esecutore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell'esecuzione della prestazione.

Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei due anni successivi alla cessazione delle attività del presente atto.

La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti della stazione appaltante, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 codice civile.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per la stazione appaltante, e, pertanto, qualora l'esecutore non sia in grado di provare in qualsiasi momento tale copertura assicurativa, il presente atto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione definitiva, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'esecutore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

#### **ARTICOLO 15 - Divieto di cessione del contratto – Vicende soggettive dell'aggiudicatario**

È fatto assoluto divieto all'esecutore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto.

Le ipotesi di cessione di azienda (o ramo d'azienda), atti di trasformazione, fusione e scissione, trasferimento o affitto di azienda relativi alla ditta aggiudicataria sono disciplinate dall'art. 116 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. . In tali casi la prosecuzione del contratto è autorizzata dalla Stazione Appaltante entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione in capo alla ditta subentrante.

In caso di forniture, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di predisporre l'atto autorizzatorio, l'esecutore si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa nella commercializzazione dei prodotti; in particolare l'esecutore dovrà indicare:

- motivazione della cessione/trasformazione/fusione/scissione/affitto corredata dalla relativa

documentazione probatoria;

- dettagliato elenco dei prodotti interessati (determina di aggiudicazione, numero del contratto stipulato, descrizione dei prodotti, codici identificatrici, riferimento della scheda fabbisogno , .....).

Su tale comunicazione dovrà essere apposta, anche in forma disgiunta, la firma del titolare/legale rappresentante dell'esecutore e della ditta subentrante.

L'esecutore sarà, comunque, responsabile di eventuali disservizi provocati alla stazione appaltante da omesse o inesatte informazioni con conseguente applicazione delle penali previste dall'art. 13 del Capitolato d'oneri in tema di ritardo nell'esecuzione della prestazione e/o inadempimento.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente contratto.

In caso di decesso del titolare della ditta individuale aggiudicataria, il contratto si risolve, salvo la facoltà insindacabile della Stazione Appaltante di consentirne la prosecuzione da parte degli eredi. In tal caso, comunque, la Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dal contratto se gli eredi dell'esecutore non offrono affidamento per la buona esecuzione del contratto stesso.

#### **ARTICOLO 16 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

L'esecutore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'esecutore, pertanto, si obbliga a manlevare la stazione appaltante dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti della stazione appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'esecutore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la stazione appaltante è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'esecutore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della stazione appaltante essa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto, recuperando o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi o le forniture erogati.

#### **ARTICOLO 17 - Condizione risolutiva espressa**

Il presente atto è soggetto alla condizione risolutiva di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i inoltre è soggetto alla condizione risolutiva dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.).

#### **ARTICOLO 18 - Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'esecutore e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pesaro.

#### **ARTICOLO 19 - Trattamento dei dati personali**

Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

La stazione appaltante, come rappresentata nel presente contratto, tratta i dati relativi al presente contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati dall'esecutore alla stazione appaltante avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto

riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti nell'ambito del presente contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

\*\*\*\*\*

Il presente contratto, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, consta di n. 11 pagine.

Il presente contratto viene redatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto.

\*\*\*\*\*

Per l'Azienda Ospedaliera  
“ \_\_\_\_\_ ”  
Il DIRETTORE GENERALE  
Dr. \_\_\_\_\_

L'esecutore  
Il \_\_\_\_\_  
Sig. \_\_\_\_\_

Il R.U.P.  
Dott. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Sig. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 5– Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'esecutore

Articolo 7 - Garanzie

Articolo 8 – Avvio dell'esecuzione del contratto, consegna della fornitura e verifica di conformità

Articolo 9 – Pagamento del corrispettivo

Articolo 11 - Penali

Articolo 12 - Risoluzione

Articolo 13 – Recesso

Pesaro, lì \_\_\_\_\_

L'esecutore  
Il \_\_\_\_\_  
Sig. \_\_\_\_\_